



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **93** del **23/03/2020**

OGGETTO: Nova disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale.

Il Sindaco

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 71 del 03.03.2020, n. 73 del 03.03.2020, n. 77 del 06.03.2020, n. 78 del 06.03.2020, n. 79 del 07.03.2020, n. 80 del 09.03.2020, n. 81 del 09.03.2020, n. 82 del 10.03.2020, 83 del 10.03.2020, n. 84 dell'11.03.2020, n. 85 dell'11.03.2020, n. 86 del 16.03.2020, n. 88 del 16.03.2020, n. 89 del 18.03.2020, la n. 90 del 19.03.2020, n. 91 del 19.03.2020 e n. 92 del 20.03.2020 tutte adottate ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00;

letto

il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 14 del 12.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.";

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20 del 22.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL.. Rilevazione e controlli dei rientri nella Regione Campania";

Dato atto



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale, stante le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 17 e n. 18 del 15 marzo 2020;

che si ritiene opportuno intervenire allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, essendo stati accertati, nel comune di Torre del Greco, numerosi casi di positività;

le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

appare necessario procedere in virtù delle normative e circolari emanate e intervenire in via precauzionale, con provvedimenti contingibili ed urgenti;

Preso atto che

con l'ordinanza sindacale n. 90 del 23.03.2020, adottata stante l'emergenza sanitaria, si disponeva la sospensione dalla data di entrata in vigore della stessa e sino al 3.04.2020, del servizio di trasporto pubblico non di linea sull'intero territorio comunale (TAXI e N.C.C.);

con nota prot. n. 18223 de 20.03.2020 l'associazione di categoria "uniti per l'Italia" richiedeva modifiche all'ordinanza sindacale rappresentando l'importanza che *"i taxi e n.c.c. ...servizio pubblico non di linea è stato classificato di estrema importanza come il commercio alimentari, farmacia ..."* investendo la tutela del diritto alla circolazione di rilevanza costituzionale, anche se nei limitati casi consentiti dalla attuale normativa vigente;

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

Ravvisata,

pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare una nuova disciplina, provvisoria, del servizio di trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale;

l'opportunità di intervenire, ribadendo che gli operatoti del detto servizio devono assicurare il rispetto e l'applicazione delle misure di salvaguardia del distanziamento minimo di un metro tra gli utenti effettuando il trasporto di un solo utente per volta;

per motivi di tutela della salute pubblica, stante l'emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus Covid-19 cd. "Coronavirus", intervenire, anche se a soli fini precauzionali e cautelativi;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, è revocata l'ordinanza sindacale n. 90 del 19.03.2020;

l'esercizio dell'attività di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, fino al 3.04.2020, è consentita con le seguenti modalità :

1. sia trasportato un solo cliente per volta;
2. è vietato l'esercizio del servizio taxi in modalità "taxi collettivo" per cui, anche in tal caso, il servizio deve essere a tassametro;
3. nei giorni pari del mese possono esercitare l'attività i titolari di licenza o autorizzazione con numero pari; nei giorni dispari quelli con numero dispari.

Restano fermi gli obblighi di informazione all'utenza e di sanificazione dei veicoli di cui alla nota prot. n. 15982 del 09.03.2020.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale);

Società Cooperative interessate, notifica tramite p. e. c. .

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 e la sospensione immediata dell'attività.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).



Il Sindaco

Dott. Giovanni Palomba